



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ssa *Caterina Condò* ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6019/2013** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]), e [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio
dell'avv. GIOFFREDI FABRIZIO ed elettivamente domiciliati in VIA F. LIPPI 7 -
MONTEMURLO,

APPELLANTI

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]), in persona del Presidente p.t., con il patrocinio dell'avv. DE LUCA
MICHELA ed elettivamente domiciliata in VIALE DELLA REPUBBLICA 179 59100
PRATO,

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.11.2015 .

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, gli appellanti impugnavano la



sentenza del Giudice di Pace di Prato n. 462/2013 del 30/04/2013, che chiedevano di riformare integralmente, anche in punto di condanna alle spese e competenze di difesa, al fine di accogliere le domande formulate dai convenuti nel primo grado del giudizio e, quindi, di dichiarare la carenza della legittimazione passiva in capo ai convenuti [redacted] e [redacted], e comunque di rigettare le domande attoree, così come formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, in punto di *an* ed in punto di *quantum debeat*.

Gli odierni appellanti si dolevano dell'accoglimento, da parte del Giudice di Pace, della domanda risarcitoria dell'Associazione Sportiva [redacted] nei confronti della società incaricata della presentazione della dichiarazione dei redditi a partire dall'anno 2005 fino all'anno 2008, per i danni conseguiti dall'accertamento fiscale relativo al periodo di imposta 2005, a causa dell'illegittima applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alle disposizioni ex L. 398/1991.

Per quanto concerne il primo motivo di appello, relativo alla carenza della legittimazione passiva e di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in capo ai convenuti [redacted] e [redacted], come rilevato da parte appellante, effettivamente l'atto di citazione in primo grado evidenzia che il sig. [redacted] è stato citato (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione allegato al fascicolo di parte appellata) "in qualità di socio accomandante della [redacted] S.a.s.", e che la sig.ra [redacted] è stata convenuta "in qualità di socia accomandataria della [redacted] S.a.s.". Invece, le conclusioni svolte nel medesimo atto (cfr. pag. 4 dello stessa citazione) chiedevano l'accertamento della responsabilità, e la conseguente condanna, in capo ai sigg.ri [redacted] e [redacted] "personalmente".

Dalla incongruenza e dicotomia tra la *vocatio in jus* ed il *petitum* chiesto dall'attrice in primo grado, e dalla mancanza di deduzioni specifiche in punto di colpa dei convenuti in proprio come persone fisiche deriva la carenza di legittimazione passiva degli stessi. Il sig. [redacted] è stato poi anche citato quale socio accomandante, il che –stante la carenza di responsabilità personale illimitata per tale categoria di soci- costituisce ulteriore profilo di carenza di



legittimazione passiva.

Pertanto, l'impugnazione svolta sul punto va accolta.

Per quanto concerne l'ambito dell'incarico professionale e i limiti della responsabilità professionale della società appellante, già convenuta in primo grado, si osserva quanto segue.

Nel corso del giudizio di primo grado è emerso che l'odierna appellata ebbe a conferire alla società ██████████ esclusivamente l'incarico di elaborare i dati contabili dell'Associazione Sportiva ai fini della redazione del modello Unico 2006 (redditi 2005) e del modello 770 (versamento delle ritenute d'acconto). Emerge dalla lettura della sentenza impugnata che l'incarico non aveva a oggetto la tenuta dei libri contabili (essendo questa curata in proprio dall'odierna appellata), bensì solo l'elaborazione dei dati per la predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi, né aveva ad oggetto attività di consulenza.

Secondo la sentenza appellata, dato l'incarico sopra individuato, il professionista, in ogni caso, avrebbe dovuto ritenersi obbligato a verificare la sussistenza dei presupposti per poter godere dei benefici relativi alle agevolazioni fiscali applicate.

Tale conclusione non appare conforme all'approdo della giurisprudenza di legittimità (citato anche dalla parte appellante), secondo cui (cfr. Cass. civ., sez. II, 14-06-2013, n. 15029), *“In tema di responsabilità professionale, non può ritenersi implicitamente incluso, nell'incarico generico dato ad un dottore commercialista di predisporre uno schema di bilancio di una società di capitali, l'obbligo di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori, atteso che gli art. 2423 ss. e 2403 c.c. individuano nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio e che la voce prevista dall'art. 34 d.p.r. 10 ottobre 1994 n. 645 sulla redazione del bilancio «a norma di legge» non include anche gli onorari «per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci», contemplati invece nell'art. 32 medesimo decreto (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva argomentato nel senso che l'art. 2403 c.c. attribuisce al collegio sindacale la delega del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza ad essa del bilancio; gli art. 2423 ss. c.c. individuano nell'organo amministrativo l'esclusivo referente e destinatario della responsabilità per gli obblighi inerenti alla formazione del bilancio e in*



particolare degli obblighi sostanziali di chiarezza, verità e correttezza, oltre che di prudenza delle singole poste; l'art. 2381 c.c. non permette la delegabilità dei richiamati obblighi sostanziali di redazione del bilancio nemmeno ai singoli componenti del consiglio di amministrazione; e le tariffe professionali dei dottori commercialisti prevedono specifiche voci inerenti il controllo contabile).”.

Nel caso in esame, sebbene non si possano traslare in capo all'Associazione Sportiva i presidi strutturali e organizzativi tipici di una società di capitali, primi responsabili della attendibilità dei dati forniti all'esterno dell'ambito societario, è indubbia l'applicabilità del principio secondo cui la responsabilità del professionista trova un limite nell'ambito dell'incarico conferito, e nei caratteri meramente esecutivi dell'incarico stesso.

Nel caso che ci occupa, l'elaborazione della contabilità ordinaria, durante il corso dell'anno 2005, era stata tenuta interamente dall'odierna appellata, e l'incarico aveva a oggetto l'elaborazione dei dati forniti dall'appellata ai fini della redazione del modello Unico e del modello 770. Il tutto verso il corrispettivo di Euro 155,00.

A fronte dell'assoluta esiguità del compenso, e dell'intervento del professionista solo nella fase finale di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, non può desumersi la sua responsabilità per il mancato controllo dei presupposti legittimanti il regime applicato già dalla cliente nella tenuta della contabilità consegnata per le dichiarazioni finali.

Come già detto, infatti, la tenuta della contabilità e la liquidazione periodica dell'IVA, nonché il pagamento dell'IVA stessa, venivano curate direttamente dall'odierna appellata. La consegna dei documenti per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi era avvenuta ad annualità chiusa, con riferimento al periodo d'imposta in contestazione, quello del 2005, nell'anno 2006.

Né, peraltro, è emerso nel corso del giudizio di prime cure che la odierna appellante fosse a conoscenza del fatto che l'odierna appellata non era in regola con gli adempimenti burocratici necessari per godere dei benefici della legge n.398/1991, e, a tale concreto riguardo, non possono aver rilievo le dichiarazioni dei signori [REDACTED] e [REDACTED], in sede di interrogatorio formale, sulla astratta conoscenza della disciplina fiscale citata.



In tale contesto non è stato dimostrato da parte appellata che la condotta diligente della società ██████████ sas, che si assume omessa (relativa all'accertamento delle condizioni legittimanti il regime fiscale applicato), qualora fosse stata posta in essere nel momento in cui l'odierna appellante ebbe modo di intervenire su incarico della cliente, avrebbe evitato il prodursi del danno, ovvero i maggiori esborsi derivanti dall'accertamento fiscale che seguì nel 2010.

Tale aspetto, afferente il nesso di causalità, la cui prova è a carico di parte appellata, non è stato esaminato nel giudizio di primo grado, e in ogni caso, non pare potersi positivamente verificare.

D'altra parte, l'appellante ha dedotto nella propria comparsa conclusionale che, un eventuale svolgimento a 2006 inoltrato delle attività burocratiche necessarie per usufruire dei benefici fiscali oggetto di causa avrebbe consentito di godere di tali benefici solo a far data dal compimento delle suddette attività burocratiche, e pertanto l'associazione appellata non avrebbe potuto usufruire del regime agevolato per l'anno 2005.

Ne consegue che non sussiste alcuna responsabilità degli odierni appellanti e convenuti in primo grado riguardo alla domanda risarcitoria formulata in primo grado dall'Associazione odierna appellata.

L'appello va pertanto integralmente accolto, e la sentenza del Giudice di Pace di Prato n. 462/2013 del 30/04/2013, riformata, anche in punto di condanna alle spese, con la declaratoria di carenza della legittimazione passiva in capo ai convenuti ██████████ e ██████████, e con rigetto delle domande dell'attrice in primo grado nei confronti della ██████████ sas ██████████, in persona del l.r.p.t., e con condanna, per l'effetto, della parte appellata a rifondere agli appellanti tutto quanto da questi pagato in ottemperanza della sentenza di primo grado.

Le spese di lite nell'appello seguono la soccombenza della parte appellata in questo grado di giudizio, e sono liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, tenuto conto del mancato sviluppo della fase di trattazione e istruttoria.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. In accoglimento dell'appello proposto, riforma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Prato n. 462/2013 del 30/04/2013, per cui :
 - dichiara la carenza della legittimazione passiva degli appellanti, già convenuti, [redacted] e [redacted];
 - rigetta nel merito le domande proposte in primo grado dall'Associazione Sportiva [redacted] nei confronti della [redacted] sas [redacted] [redacted], in persona del l.r.p.t.;
 - condanna, per l'effetto, la parte appellata a rifondere agli appellanti quanto dagli stessi pagato in ottemperanza della sentenza di primo grado;
 - pone le spese di lite, così come liquidate dal Giudice di Pace nel capo b) della parte dispositiva della sentenza, escluso quanto liquidato per esborsi, a carico di parte appellata e a favore di parte appellante;
2. Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellate le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.620,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.

Prato, 4 aprile 2016

Il Giudice
dott.ssa *Caterina Condò*

